



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO GENERALE N. 1016 del 07/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 del 07/11/2025

PROPOSTA N. 1324 del 07/11/2025

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 179/2025), del Piano di Lottizzazione "Area Progetto AP-18" sub comparto 1.

**IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL
DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.179 del 17.02.2025, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

Vista la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art. 5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS;

Vista la nota del Comune di Ascoli Piceno a firma del Sindaco agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3025 del 09.02.2024, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5, della sopracitata LR n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 38462 del 09.05.2025, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.05.2025 con prot. n. 9466, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 179 del 17.02.2025, relativa al "Area Progetto AP-18" sub comparto 1;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 07.11.2025, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 38462 del 09.05.2025, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.05.2025 con prot. n. 9466 il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 179 del 17.02.2025, in merito al Piano di Lottizzazione "Area Progetto AP-18" – sub comparto 1 in località Rosara, indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening, il modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening

semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 e gli elaborati del Piano.

Con nota prot. n. 9606 del 13.05.2025 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio del procedimento di che trattasi ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibile la documentazione della pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) della delibera di GR n. 179 del 17.02.2025, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell’Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di prevenzione;
- Regione Marche - Genio Civile Marche Sud;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale e Settore III Infrastrutture e Servizi a rete della scrivente Amministrazione.

PARERI DEGLI SCA

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 8203 del 22.05.2025 ha comunicato quanto segue:

- l’approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione del manufatto MANUF00141 denominato “Rosara Vecchio”, attraverso la realizzazione di una condotta idrica di adeguate dimensioni adatta a garantire il maggiore fabbisogno idrico scaturito dalla creazione del nuovo insediamento urbano in oggetto. Tali opere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate da questa Azienda. Inoltre, si ritiene necessario per ogni singola unità abitativa, l’installazione ed attivazione di un impianto di autoclave per ridurre eventuali disagi che potrebbero verificarsi anche nel caso si rendesse necessaria l’interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. L’impianto di autoclave, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del S.I.I., dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo, dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete acquedottistica e l’impianto di sollevamento, nonché della valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l’erogazione idrica per almeno una intera giornata;
- gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilabili e/o industriali) dovranno essere condottati, previa verifica delle quote, a cura e spese dei richiedenti presso il collettore principale presente in zona;
- la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ATO 5 – Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”.

L’Aato n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1104 del 27.05.2025, richiamato il parere espresso dalla CIIP come sopra riportato, ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere del Gestore CIIP S.p.A.;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa

azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;

- relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.

Il Settore III Infrastrutture e Servizi a rete della scrivente Amministrazione, con nota assunta al protocollo dello scrivente Settore in data 26.05.2025 al numero 10427, ha espresso il proprio nulla osta.

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 21568 del 27.10.2025 ha espresso parere favorevole all'esclusione Piano di Lottizzazione in argomento dalle procedure di valutazione ambientale strategica, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- è fatto obbligo per le superfici scoperte adottare sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo ai sensi dell'art. 142, comma 9, delle stesse NTA;
- le acque reflue domestiche, della stessa lottizzazione, dovranno essere allacciate alla rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato MARINO (DEPUR00044), ubicato in località Marino nel Comune di Ascoli Piceno (AP).

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di prevenzione e la Regione Marche - Genio Civile Marche Sud non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Come riportato nella relazione l'area progetto AP-18 è ubicata nel macro-ambito territoriale di PRG "Ascoli Sud-Ovest", in Località Rosara, lungo l'omonima strada provinciale (SP163) dalla quale la stessa, articolata in due porzioni che si fronteggiano, risulta accessibile.

L'area in questione è disciplinata dall'art. 61 delle NTA del PRG vigente con i seguenti parametri urbanistici/edilizi:

- Destinazioni: residenziale, verde pubblico e privato, parcheggi pubblici e privati, orti;
- Indice territoriale It: max 0.20 mc/mq;
- Superficie coperta (Sc): max 20% St;
- Indice di permeabilità (Ip): min 0,60 Sp/St;
- Altezza: max ml 7,50.

Viene evidenziato che a seguito della variante normativa approvata con Delibera di CC n. 42/2018, l'attuazione dell'Area Progetto AP 18 può avvenire anche mediante sub-comparti, nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Tale area progetto si articola in due ambiti di differenti estensioni divisi dalla strada provinciale di accesso (SP163); il primo a nord di minor consistenza, il secondo a sud con una superficie più vasta e sostanzialmente pianeggiante, nel cui perimetro ricade il sub -comparto n.1, oggetto del presente procedimento.

Il Piano attuativo del sub comparto interessa un'area edificabile di mq 8.939 dove verranno realizzate unità immobiliari destinate a civile abitazione per una cubatura massima ammissibile di mc 1.787,80, distribuita in n. 6 lotti di mc 297,97 per un totale di n. 15 abitanti insediabili.

Le NTA del Piano attuativo stabiliscono che la quota di aree a standard pro-capite debba essere pari a mq 21 e le aree destinate agli orti pari a 10 mq/ab; pertanto si ricava:

- Standard urbanistici (verde e parcheggi): min mq 315,00 (ab 15 x 21 mq);
- Ulteriori standard (orti): min mq 150,00 (ab 15 x 10 mq).

Il piano di che trattasi prevede parcheggi pubblici per un totale di mq 200,00 e verde pubblico per un totale di mq 305,00, per un totale di mq 505,00 > di mq 315 richiesto; le aree destinate ad orti sono pari mq 150,00 in conformità a quanto richiesto dalla normativa.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che il piano attuativo:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza.

Viene inoltre attestato che:

- l’intervento ricade in area distinta nel vigente PRG in Area Progetto AP – 18 Sub Comparto 1, Località Rosara zona con tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità edilizia (artt. 60 e 61 delle NTA del PRG Capo IV – Parti in Trasformazione);
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non risulta interessato dai vincoli di PPAR o di PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- riguardo al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti risulta non pertinente;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente, si prevede la realizzazione di due nuovi accessi sulla viabilità esistente;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato con delibera di CC n. 54 del 04.12.2018.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano di Lottizzazione avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante/piano attuativo possano avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche del piano e l’esame degli aspetti di cui al punto 1, dell’Allegato 1, alla Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Viene preliminarmente evidenziato che essendo il Piano di Lottizzazione di che trattasi una diretta attuazione delle previsioni del vigente PRG il quale è stato sottoposto alla procedura di VAS, nell’ambito della quale è stata verificata la coerenza esterna, lo stesso possiede in forma indotta tale requisito.

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti al Piano di Lottizzazione di che trattasi, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso, ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione (nazionale, regionale, provinciale, comunale).

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Rete Natura 2000, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano d'Inquadramento Territoriale Regionale, Piano di Tutela delle Acque, Piano Clima Regionale, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate, Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, Piano Centro Storico, Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, Piano Energetico Ambientale Comunale, Regolamenti Comunali.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Piano di Lottizzazione consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente (a tal proposito sono stati analizzati degli indicatori quali biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, mutamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo" (urbanistica/edilizia, viabilità/mobilità, aree verdi, ciclo delle acque, energia, rifiuti) da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche del Piano, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del Piano di Lottizzazione.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Sono state individuate, anche in rapporto alle indicazioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e agli obiettivi della Strategia Regionale d'Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS), le aree d'intervento clima e atmosfera, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, rispetto alle quali vengono indicati i macro obiettivi di sostenibilità e le possibili azioni progettuali per il loro raggiungimento.

E' stata poi effettuata la verifica della rispondenza del Piano ai criteri di sostenibilità di cui alla LR n. 14/2008.

E' presente infine una tabella riguardante gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale nella quale sono individuati i temi ambientali ed i settori di governo pertinenti le azioni del Piano e gli obiettivi di sostenibilità con i relativi indicatori.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza del Piano di Lottizzazione rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii; a tal fine viene riportata una tabella di sintesi con le relative valutazioni e motivazioni.

Con riferimento ai possibili impatti sui temi ambientali connessi all'attuazione del Piano sono stati individuati i possibili impatti ambientali e stimata la significatività degli effetti in riferimento all'ambito di influenza ambientale del Piano ed in rapporto ai temi ambientali acqua, suolo/sottosuolo, aria, clima, rifiuti; allo scopo sono state compilate delle specifiche tabelle per ogni aspetto ambientale e settore di governo.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), considerate le caratteristiche del Piano di Lottizzazione in argomento, in particolare il modesto carico urbanistico che lo stesso determina, comunque già oggetto di valutazione nell'ambito del Rapporto Ambientale del vigente PRG, si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali tali da richiedere un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione Area Progetto AP – 18 Sub Comparto 1 in Località Rosara, conforme al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno, con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Lottizzazione dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo sin d'ora presente che non è stata effettuata la verifica dei parametri relativi al rispetto del limite della superficie coperta (Sc) e dell'indice di permeabilità (Ip) stabiliti dalle NTA del vigente PRG e riportati a pag. 16 del rapporto preliminare di VAS. ””””””””””

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione "Area Progetto 18" sub comparto 1 in località Rosara, conforme al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno, con le seguenti prescrizioni:

1. Il Piano di Lottizzazione dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte;

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., facendo sin d'ora presente che non è stata effettuata la verifica dei parametri relativi al rispetto del limite della superficie coperta (Sc) e dell'indice di permeabilità (Ip) stabiliti dalle NTA del vigente PRG e riportati a pag. 16 del rapporto preliminare di VAS.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1324 del 07/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 07/11/2025

La Elevata Qualificazione con delega di firma

BARRA FRANCESCO